DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2025

Art. 2-bis

Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali

Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, primo comma:

1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome";

b) all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia".

Versione in vigore dal 18 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-consultazioni-elettorali-e-referendarie/art-2-bis-modifica-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

alla-disciplina-in-materia-di-indicazioni-di-genere-nelle